

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

Modifiche delle appendici 1 e 3 e relativi commenti

Appendice 1

Testo vigente	Proposta di modifica
1.1.3.1.2 Le disposizioni della sottosezione 1.1.3.1 lettera b) ADR si applicano solo ai trasporti di macchinari o dispositivi, comprese le quantità di riserva di merci pericolose necessarie per il loro funzionamento, a condizione che siano utilizzati come supporti tecnici di lavoro o come apparecchiature di sorveglianza. Non si applica questa disposizione se gli apparecchi o le quantità di merci pericolose in essi contenute rientrano nelle materie della classe 7.	1.1.3.1.2 <i>Il primo paragrafo è abrogato</i> Le disposizioni della sottosezione 1.1.3.1 lettera b) ADR non si applicano agli macchinari o dispositivi contenenti materiale radioattivi.
Commento: La disposizione del primo paragrafo dal 1.1.3.1.2 SDR fu creata principalmente per le macchine e i dispositivi che funzionano con carburanti. Dal 2017 tutte le macchine e i dispositivi che funzionano con combustibile, , così come tutte le macchine e dispositivi che funzionano a gas, cadranno secondo l'ADR nel campo d'applicazione della disposizione speciale 363. In questo modo l'ambito del 1.1.3.1 b) ADR verrà significativamente limitato. Su questo sfondo, la limitazione di trasporto supplementari del primo paragrafo in 1.1.3.1.2 SDR non appare più come essendo necessaria e può essere abrogata. Il secondo paragrafo del 1.1.3.1.2 SDR subisce una formulazione ottimizzata su richiesta della Commissione interna di redazione della Confederazione (CIR) e in conformità con la presente terminologia ADR, le parole <i>materie della classe 7</i> sono state sostituite da <i>materiale radioattivi</i>.	

Testo vigente	Proposta di modifica
1.1.3.6 d. Applicazione delle prescrizioni del capitolo 1.10 ADR alla classe 1: Per i titolari di una autorizzazione valida di brillamento (permesso di brillamento/di utilizzazione) rilasciata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) le prescrizioni del capitolo 1.10 ADR non si applicano alle materie e agli oggetti esplosivi menzionati al primo lemma del 1.1.3.6.2 ADR.	1.1.3.6 d. Applicazione delle prescrizioni del capitolo 1.10 ADR alla classe 1: Per i titolari di abilitazioni d'uso che riportano le sigle FWB o HA o di abilitazioni di brillamento (art. 51 e 52 dell'ordinanza del 27 novembre 2000¹ sugli esplosivi) sono autorizzati le prescrizioni del capitolo 1.10 ADR non si applicano alle materie e agli oggetti esplosivi menzionati al primo lemma del 1.1.3.6.2 ADR.
Commento: L'esenzione da tali disposizioni dovrà appena essere applicabile anche ai titolari di permesso d'uso (Vedi anche la modifica del 8.2.1.11).	

Testo vigente	Proposta di modifica
1.1.3.6.10 c. Segnalazione arancio Sulla parte anteriore e posteriore del veicolo portante deve essere apposto un pannello di segnalazione	1.1.3.6.10 c. Segnalazione arancio Sulla parte anteriore e posteriore del veicolo portante deve essere apposto un pannello di segnalazione

¹ RS 941.411

arancio senza numero d'identificazione del pericolo secondo il 5.3.2.1.1 ADR (per es.: rimorchio con serbatoio = un pannello sulla parte anteriore e uno su quella posteriore; veicolo trattore senza serbatoio = nessun pannello).	arancio senza numero d'identificazione del pericolo secondo il 5.3.2.1.1 ADR Se nessun serbatoio viene trasportato sul veicolo trattore, rispettivamente sul rimorchio, la marcatura del veicolo in questione non è necessaria.
Commento: Modifica con carattere editoriale su richiesta del CIR: l'esempio ha un carattere esplicativo e secondo le guide tecniche del diritto non deve apparire in un decreto normativo. La seconda parte delle parentesi ha un contenuto normativo e dovrebbe essere formulata in conseguenza.	

Testo vigente	Proposta di modifica
1.1.3.7 Rifiuti domestici contenenti merci pericolose (rifiuti domestici) 1.1.3.7.1 Rifiuti domestici contenenti merci pericolose identificabili In deroga alle disposizioni dell'ADR relative all'imballaggio, all'imballaggio in comune, all'etichettatura, alla marcatura e alla classificazione, i rifiuti domestici contenenti merci pericolose possono essere trasportati dai centri di raccolta agli impianti di smaltimento, a condizione che un esperto autorizzato dalle autorità competenti: a. esamini e classifichi questi rifiuti secondo le loro proprietà pericolose, tenendo conto delle misure in caso di incidente o evento anormale. È ammessa una classificazione semplificata, qualora fossero soddisfatti i seguenti presupposti: quando la classe di una materia non è conosciuta con precisione, devono essere attribuiti una classe, una designazione ufficiale di trasporto e un numero ONU provvisori, sulla base di quello che lo speditore conosce della materia e applicando in particolare: – i criteri di classificazione di cui al capitolo 2.2 e – i principi secondo 2.1.3.5.2, 2.1.3.5.3 e 2.1.3.5.4 ADR. È necessario procedere a una classificazione che tenga in considerazione il pericolo preponderante. In questo caso è ammesso il ricorso ad una rubrica n.a.s. adatta. b. imballi questi rifiuti in appositi recipienti di raccolta. L'etichettatura e la marcatura dei singoli imballaggi non sono necessarie, se queste operazioni sono già state svolte per i recipienti di raccolta. c. impartisca le istruzioni del caso al conducente. Nel documento di trasporto deve essere riportata la dicitura «Trasporto secondo 1.1.3.7.1 SDR». La designazione della denominazione tecnica secondo la sottosezione 3.1.2.8 ADR non è necessaria e le indicazioni secondo 5.4.1.1.1 e) ADR si possono limitare alla quantità lorda e al numero di recipienti di raccolta.	1.1.3.7 Rifiuti domestici contenenti merci pericolose (rifiuti domestici) 1.1.3.7.1 Rifiuti domestici contenenti merci pericolose identificabili In deroga alle disposizioni dell'ADR relative all'imballaggio, all'imballaggio in comune, all'etichettatura, alla marcatura e alla classificazione, i rifiuti domestici contenenti merci pericolose identificabili possono essere trasportati dai centri di raccolta agli impianti di smaltimento, nelle seguenti condizioni: a. un esperto autorizzato dalle autorità competenti esamina e classifica questi rifiuti secondo le loro proprietà pericolose, tenendo conto delle misure in caso di incidente o evento anormale. Nel caso che la classe di una materia non è conosciuta con precisione, l'esperto procede, sulla base di quello che lo speditore conosce della materia, a l'assegnazione provvisoria di una classe, una designazione ufficiale di trasporto e un numero ONU provvisori. A tale scopo deve applicare i criteri di classificazione di cui al capitolo 2.2 e i principi secondo 2.1.3.5.2 - 2.1.3.5.4 ADR. È necessario procedere a una classificazione che tenga in considerazione il pericolo preponderante. In questo caso è ammesso il ricorso ad una rubrica n.a.s. adatta; b. l'esperto imballa questi rifiuti in appositi recipienti di raccolta. L'etichettatura e la marcatura dei singoli imballaggi non sono necessarie, se queste operazioni sono già state svolte per i recipienti di raccolta; c. l'esperto deve impartire le istruzioni del caso al conducente; d. Nel documento di trasporto deve essere riportata la dicitura «Trasporto secondo 1.1.3.7.1 SDR». La designazione della denominazione tecnica secondo la sottosezione 3.1.2.8 ADR non è necessaria e le indicazioni secondo 5.4.1.1.1 lettera e) ADR si possono limitare alla quantità lorda e al numero di recipienti di raccolta.
1.1.3.7.2 Rifiuti domestici contenenti merci pericolose non identificabili In deroga alle prescrizioni ADR, i rifiuti domestici che contengono merci pericolose e che non possono es-	1.1.3.7.2 Rifiuti domestici contenenti merci pericolose non identificabili In deroga alle disposizioni dell'ADR relative all'imballaggio, all'imballaggio in comune,

sere classificati dall'esperto secondo il 1.1.3.7.1 a), possono essere trasportati in quantità non superiore a 50 kg o l per unità di trasporto, in colli che soddisfano le esigenze di prova del gruppo di imballaggio II. Se questi colli sono imballati come imballaggio interno di un ulteriore imballaggio esterno che soddisfa le esigenze di prova del gruppo di imballaggio II, la quantità per unità di trasporto può essere aumentata fino a 300 kg o l. I colli devono recare le etichette di pericolo secondo i modelli 3, 6.1, 8 e 9 nonché la scritta, apposta in modo durevole e in luogo ben visibile, «Merce pericolosa non identificata». Bisogna avere un documento di accompagnamento contenente almeno le seguenti indicazioni: – la dicitura: «Trasporto secondo 1.1.3.7.2 SDR»; – il nome e l'indirizzo dello o degli speditori; – il nome e l'indirizzo del o dei destinatari; – il numero e il peso dei colli.	all'etichettatura, alla marcatura e alla classificazione, i rifiuti domestici che contengono merci pericolose e che non possono essere classificati dall'esperto secondo il 1.1.3.7.1 lettera a), possono essere trasportati dai centri di raccolta agli impianti di smaltimento, nelle seguenti condizioni: a. i rifiuti possono essere trasportati in quantità non superiore a 50 kg o l per unità di trasporto, in colli che soddisfano le esigenze di prova del gruppo di imballaggio II; b. se questi colli sono imballati come imballaggio interno di un ulteriore imballaggio esterno che soddisfa le esigenze di prova del gruppo di imballaggio II, la quantità per unità di trasporto può essere aumentata fino a 300 kg o l; c. I colli devono recare le etichette di pericolo secondo i modelli 3, 6.1, 8 e 9 nonché la scritta, apposta in modo durevole e in luogo ben visibile, «Merce pericolosa non identificata»; d. Bisogna avere un documento di accompagnamento contenente almeno le seguenti indicazioni: – la dicitura: «Trasporto secondo 1.1.3.7.2 SDR»; – il nome e l'indirizzo dello o degli speditori; – il nome e l'indirizzo del o dei destinatari; – il numero e il peso dei colli.
Commento: Modifica con carattere editoriale su richiesta del CIR: formulazione e struttura migliorata.	

Testo vigente	Proposta di modifica
1.6.1.5 Le materie e gli oggetti possono essere trasportati fino al 30 giugno 2015 secondo le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2014.	1.6.1.5 Le materie e gli oggetti possono essere trasportati fino al 30 giugno 2017 secondo le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2016.
Commento: Questa disposizione transitoria è adattata all'ADR.	

Testo vigente	Proposta di modifica
1.6.3.25 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili a sezione circolare o ellittica con un raggio di curvatura massimo non superiore a 2 m, costruiti secondo le Norme EMPA con tolleranza di 50 mm su un diametro di confronto di 1800 mm, possono ancora essere utilizzate fino al 31 dicembre 2015. Queste cisterne, dal 1° gennaio 2011, non possono più essere trasformate o modificate. Tutte le altre disposizioni della SDR rimangono applicabili.	1.6.3.25 <i>Abrogato</i>
Commento: La presente disposizione transitoria non ha più qualsiasi oggetto e può pertanto essere abrogata	

Testo vigente	Proposta di modifica
1.6.3.26 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili costruite secondo le Norme EMPA e formate da un involucro con qualità dei materiali PE460 e da fondi con differenti qualità dei materiali che non sono conformi alle disposizioni relative agli spessori previste dal 6.8.2.1.17 al 6.8.2.1.22 ADR, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2015. Queste cisterne, dal 1° gennaio 2011, non possono più essere trasformate o modificate. Tutte le altre disposizioni della SDR rimangono applicabili.	1.6.3.26 <i>Abrogato</i>
Commento: La presente disposizione transitoria non ha più qualsiasi oggetto e può pertanto essere abrogata	

Testo vigente	Proposta di modifica
1.6.5.7 In deroga alle osservazioni b), c), d) e g) della tabella della sezione 9.2.1 ADR, i veicoli che devono essere equipaggiati con dispositivi di frenatura antibloccaggio e di rallentamento secondo la sottosezione 9.2.3.1 ADR, non sottostanno a nessun obbligo di equipaggiamento supplementare, a condizione che siano stati immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1994.	1.6.5.7 In deroga alle osservazioni d) e g) della tabella della sezione 9.2.1 ADR, i veicoli che devono essere equipaggiati con dispositivi di frenatura antibloccaggio e di rallentamento secondo la sottosezione 9.2.3.1 ADR, non sottostanno a nessun obbligo di equipaggiamento supplementare, a condizione che siano stati immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1994.
Commento: Il riferimento all'ADR è aggiornato.	

Testo vigente	Proposta di modifica
4.1.1.17 Gli imballaggi, i IBC e i grandi imballaggi menzionati alla sottosezione 4.1.1.17 ADR, non sono ammessi. Se le merci pericolose sono importate in imballaggi secondo la sottosezione 4.1.1.17 ADR, il loro trasporto fino all'utente finale è ammesso senza modifiche.	4.1.1.17 <i>Abrogato</i>
Commento: Sulla scorta delle esperienze dell'UFT, autorità competente per la valutazione della conformità dei mezzi di contenimento per merci pericolose, si sono rivelati infondati i dubbi relativi alla sicurezza degli imballaggi ammessi negli Stati non contraenti dell'ADR. Nell'interesse dell'economia si può pertanto abrogare la disposizione restrittiva svizzera e consentire il trasporto di tali imballaggi nei limiti di quanto previsto dalla sottosezione 4.1.1.17 ADR.	

Testo vigente	Proposta di modifica
Capitolo 6.14 Prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, approvazione del prototipo e controlli dei container-cisterna di cantiere Nota 1. Per i contenitori intermedi alla rinfusa (IBC), vedere capitolo 6.5; per le cisterne mobili, vedere capitolo 6.7; per le cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne	Capitolo 6.14 Prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, approvazione del prototipo e controlli dei container-cisterna di cantiere Nota <i>Abrogato</i>

	smontabili, container-cisterna e casse mobili cisterna, i cui serbatoi sono costruiti con materiali metallici, come pure i veicoli batteria e container per gas a elementi multipli (CGEM), vedere capitolo 6.8; per le cisterne in materia plastica rinforzata di fi-bre, vedere capitolo 6.9. 2. Il presente capitolo si applica alle cisterne fisse o ai container-cisterna.	
6.14.1	In generale	6.14.1 In generale
6.14.1.1	Definizioni	6.14.1.1 Definizioni
	Container-cisterna di cantiere: Contentori di carburanti utilizzati per le operazioni di rifornimento delle macchine per un periodo di tempo limitato. Indipendentemente dalle loro dimensioni, vengono considerati come container-cisterna o cisterne fisse secondo il capitolo 6.8 ADR. I container-cisterna di cantiere sono composti da una cisterna interna e da un recipiente di raccolta chiuso (cisterna esterna). Volume utile: Livello di riempimento massimo ammesso indicato in modo permanente. Nota - Una cisterna che soddisfa integralmente le disposizioni del capitolo 6.8 ADR non è considerata come «contenitore-cisterna di cantiere». - La marcatura avviene secondo il capitolo 5.3 ADR.	Container-cisterna di cantiere: Contentori di carburanti utilizzati per le operazioni di rifornimento delle macchine per un periodo di tempo limitato. Indipendentemente dalle loro dimensioni, vengono considerati come container-cisterna o cisterne fisse secondo il capitolo 6.8 ADR. I container-cisterna di cantiere sono composti da una cisterna interna e da un recipiente di raccolta chiuso (cisterna esterna). Un container-cisterna o una cisterna fissa che soddisfa integralmente le disposizioni del capitolo 6.8 ADR non è considerato(a) come «contenitore-cisterna di cantiere». Volume utile: Livello di riempimento massimo ammesso indicato in modo permanente. Nota Abrogato
6.14.1.2	Campo di applicazione	6.14.1.2 Campo di applicazione
...		...
6.14.2	Costruzione	6.14.2 Costruzione
6.14.2.1	Spessore minimo del serbatoio, calcolo dello spessore	6.14.2.1 Spessore minimo del serbatoio, calcolo dello spessore
...		...
6.14.2.2	Dispositivi di protezione	6.14.2.2 Dispositivi di protezione
...		...
6.14.2.3	Realizzazione delle saldature	6.14.2.3 Realizzazione delle saldature
...		...
6.14.2.4	Ulteriori requisiti	6.14.2.4 Ulteriori requisiti
...		...
6.14.3	<i>Abrogato</i>	6.14.3 Esami e ispezioni
6.14.4	Esami e ispezioni	Si applica la norma EN 12972 (6.8.2.6.2 ADR), tranne il punto 5.12.3.

Si applica la norma EN 12972 (6.8.2.6.2 ADR), tranne il punto 5.12.3. La prova di pressione delle cisterne interne si effettua con una pressione idraulica di prova pari a 0,5 bar. Le cisterne esterne (recipienti di raccolta) devono essere sottoposte a ispezione visiva.	La prova di pressione delle cisterne interne si effettua con una pressione idraulica di prova pari a 0,5 bar. Le cisterne esterne devono essere sottoposte a ispezione visiva 6.14.4 Marcatura La marcatura avviene secondo il capitolo 5.3 ADR.
Commento: Modifica con carattere editoriale su richiesta del CIR: formulazione e struttura migliorata.	

Testo vigente	Proposta di modifica
	Capitolo 7.4 Disposizioni relative al trasporto in cisterne 7.4.1 Qualora per vincoli locali o caratteristiche morfologiche del territorio il trasporto di carburante diesel, gasolio o gasolio da riscaldamento, soggetti alle disposizioni speciali 640L o 640M in base alla sezione 3.2.1 tabella A ADR, non sia consentito con veicoli delle categorie N e O previste dalle norme UE, è ammesso dietro apposita autorizzazione dell'autorità cantonale se effettuato in cisterne su carri a motore (art. 11 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza del 19 giugno 1995² concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali) conformi a quanto previsto dalla sezione 9.1.2 della presente appendice.
Commento: Secondo l'ADR, sono ammessi come veicoli cisterna esclusivamente i veicoli delle categorie N e O. Tuttavia, poiché tali veicoli non sono idonei o autorizzati a circolare in determinate zone (ad es. per le caratteristiche del terreno o un divieto di transito per i veicoli a motore), l'USTRA rilascia un'autorizzazione che consente di utilizzare carri a motore in luogo dei suddetti veicoli. In futuro questa facoltà dovrà competere alle autorità cantonali, le più adatte a valutare richieste del genere dal momento che questi carri vengono impiegati solo a livello locale. L'autorizzazione consiste nel rilascio di un certificato di approvazione come da sezione 9.1.2 appendice 1 SDR.	

Testo vigente	Proposta di modifica
8.2.1.11 Formazione dei conducenti che trasportano esplosivi I titolari di una autorizzazione valida di brillamento (permesso di brillamento/di utilizzazione) rilasciata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ancora in diritto di esercitare la loro attività (art. 57 e 58 OEspI³), sono autorizzati a trasportare merci pericolose della classe 1 ADR (materie o oggetti esplosivi) in quantità superiori ai limiti di esenzione prescritti. Quest'autorizzazione è tuttavia limitata al trasporto di esplosivi e di oggetti pirotecnici che possono essere usati secondo i permessi di impiego rilasciati.	8.2.1.11 Formazione dei conducenti titolari di abilitazione al brillamento o all'utilizzazione I titolari di abilitazioni valide d'uso che riportano le sigle FWB o HA o di abilitazioni valide di brillamento (art. 51 e 52 dell'ordinanza del 27 novembre 2000⁴ sugli esplosivi) sono autorizzati a trasportare senza certificato di formazione ADR merci pericolose della classe 1 in quantità superiori a quelle previste dall'esenzione di cui alla sottosezione 1.1.3.6 ADR. Quest'autorizzazione è tuttavia limitata agli esplosivi e agli oggetti pirotecnici indicati nei permessi rilasciati.
Commento:	

² RS 741.41

³ RS 941.411

⁴ RS 941.411

I titolari di un permesso di brillamento possono già trasportare, a livello nazionale, le merci pericolose per le quali hanno ottenuto il relativo permesso e dispongono quindi delle conoscenze necessarie al trasporto. Ciò rappresenta un'agevolazione rispetto all'ADR poiché a livello internazionale è richiesto un certificato di formazione ADR. Il nuovo permesso d'uso introdotto dalla modifica dell'ordinanza sugli esplosivi in aggiunta al permesso di brillamento prevede, per le categorie FWB (grandi fuochi d'artificio) e HA (razzi antigrandine), una formazione di più giorni e un esame riguardanti anche il trasporto. Pertanto, anche i titolari di tali permessi dovranno poter beneficiare dell'agevolazione nazionale.

Testo vigente	Proposta di modifica
	Parte 9 Prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli Capitolo 9.1 Campo di applicazione, definizioni e disposizioni per l'approvazione dei veicoli 9.1.2 Approvazione dei veicoli EX/II, EX/III, FL e AT e delle MEMU I carri a motore adibiti al trasporto di merci pericolose in cisterne di cui alla sezione 7.4.1 della presente appendice devono soddisfare le prescrizioni dei capitoli 9.1, 9.2 e 9.7 ADR, ad eccezione della sezione 9.2.5 e della sottosezione 9.7.5.2. La conformità a tali disposizioni è attestata dal certificato di approvazione di cui alla sottosezione 9.1.3.5 ADR, nel quale dovranno figurare al numero 3 la designazione del veicolo AT e al numero 11 la dicitura «Autorizzazione secondo 7.4.1 appendice 1 SDR» nonché la zona d'impiego ammessa.
Commento: La nuova disposizione 7.4.1 SDR prevede la possibilità per le autorità cantonali di autorizzare, a determinate condizioni, il trasporto in cisterne di carburante diesel, gasolio o gasolio da riscaldamento per mezzo di carri a motore, i quali, per essere utilizzati a tale scopo, dovranno presentare le stesse caratteristiche tecniche dei veicoli ammessi dall'ADR. Saranno tuttavia esentati dalle disposizioni relative al dispositivo di limitazione della velocità (9.2.5 ADR) e alla stabilità laterale (9.7.5.2 ADR), ritenute inadeguate in considerazione della velocità limitata di questi veicoli (al massimo 30 km/h).	

Appendice 3

Lista delle merci pericolose soggette a particolari condizioni di trasporto

Proposta di modifica e commenti:

L'attuale lista dell'appendice 3 sarà modificata come segue:

- In linea con le modifiche dell'ADR, per il trasporto del numero ONU 1017 cloro si dovrà applicare l'etichetta di pericolo 5.1.
- Il contenuto del numero ONU 3375 relativo ai prodotti intermedi liquidi e solidi per la fabbricazione di esplosivi da mina viene riunito in un'unica voce. L'autorizzazione dell'USTRA non è più necessaria in quanto le condizioni di trasporto sono già stabilite nell'appendice 3 e il divieto di carico in comune del numero ONU 3375 con materiali della classe 1 previsto dall'ADR viene abrogato.
- In seguito all'abrogazione del suddetto divieto si può eliminare dalla tabella anche il numero ONU 1942.
- Le ultime due voci della tabella possono essere riunite: invece di "Detonatori/disposizione di detonatori" e "Materie esplosive/oggetti del gruppo di compatibilità D" si parlerà soltanto di "Materie e oggetti esplosivi". Per maggiore chiarezza il vincolo relativo a questa voce sarà integrato dalla dicitura "In caso di trasporto in MEMU".

Di seguito la tabella modificata:

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Condizione
	3.1.2 ADR	2.2 ADR	2.2 ADR	2.1.1.3 ADR	5.2.2 ADR	
1017	CLORO	2	2TC		2.3+5.1+8	Peso netto massimo ammesso per ogni cassa mobile: 1000 kg
1076	FOSGENE	2	2TC		2.3+8	Peso netto massimo ammesso per ogni cassa mobile: 1000 kg
1079	DIOSSIDO DI ZOLFO	2	2TC		2.3+8	Peso netto massimo ammesso per ogni cassa mobile: 1000 kg
3375	NITRATO DI AMMONIO IN EMULSIONE, SOSPENSIONE o GEL, liquido o solido, per la fabbricazione degli esplosivi da mina	5.1	O2	II	5.1	In caso di trasporto in unità mobili per la fabbricazione di esplosivi (Mobile Explosives Manufacturing Units, MEMU) secondo 6.12 ADR in cisterne di acciaio: – non ammesso con capacità ≥ 1000 l; – ammesso con capacità < 1000 l, a condizione che il dispositivo di aerazione sia a collo di cigno secondo 6.12.4.4 ADR
	Materie e oggetti esplosivi	1				In caso di trasporto in MEMU: è necessaria l'autorizzazione dell'USTRA secondo 7.5.5.2.3 ADR